

FAQ - BORSE IN PLASTICA

- 1. La norma regola solo le borse per alimenti sfusi?**
No, tutte le borse di plastica per il trasporto sono oggetto di questa normativa.
- 2. Quali tipologie di borse sono toccate dalla norma?**
La norma riguarda: borse di plastica in materiale ultraleggero (alimentari), borse in plastica biodegradabili o compostabili, borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna e borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna.
- 3. Tutte le tipologie di attività sono soggette alla norma o solo chi vende alimentari?**
La norma riguarda tutte le attività.
- 4. Si possono ancora commercializzare borse in plastica?**
Sì, ma solo se rispettano il criterio di biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002.
- 5. I sacchetti che non rispettano questi criteri possono essere ceduti gratuitamente?**
No, è vietata la vendita di borse di plastica non conformi alla direttiva ma anche la cessione a titolo gratuito.
- 6. Cosa faccio della mia scorta di sacchetti?**
Se le borse di plastica non rispettano la normativa in termini di biodegradabilità e compostabilità non possono essere commercializzate né regalate.
- 7. La vendita della borsa conforme alla normativa deve essere evidenziata sullo scontrino/ricevuta fiscale?**
Sì, è indispensabile dare evidenza della cessione a titolo oneroso delle borse di plastica per singola unità.
- 8. A quale aliquota è soggetta la vendita?**
Sulla cessione della borsa di plastica va applicata l’IVA del 22% indipendentemente da quale prodotto sia destinato a contenere.
- 9. Sullo scontrino/fattura deve obbligatoriamente apparire una dicitura che indentifica il sacchetto (shopper, borsa, porta, sacchetto, ecc.)?**
La norma prevede che *“il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”* ma non ne specifica il modo. Si suggerisce laddove è possibile di creare una apposita voce (es. Borsa di Plastica, Sacchetto, shopper, ecc) o un apposito reparto.
- 10. Il commerciante può applicare un abbuono sul prodotto relativo al costo del sacchetto (es. vendita scarpe da 100 euro, vendita shopper da 0,10 euro: applico al prezzo delle scarpe uno sconto di 0,10 €)**
Pare essere una pratica borderline in quanto l’art. 4-ter specifica che sono soggetti a sanzioni casi *“di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter”*.
Suggeriamo di non alimentare questa pratica.
- 11. Sono previste sanzioni?**
Sì, il Decreto prevede sanzioni da 2.500 fino a 25.000 per chi elude la norma. La sanzione può essere anche quadruplicata se riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica (ergo fino a 100.000 euro).
- 12. Il produttore delle borse deve rilasciare qualche dichiarazione?**
Non è espressamente previsto dal Decreto ma suggeriamo di farsi rilasciare dal produttore delle borse di plastica una dichiarazione di conformità del prodotto acquistato con la normativa.
- 13. Le Borse di Plastica hanno un prezzo imposto?**
No, la norma non prevede alcuna soglia minima o massima di prezzo, viene lasciata libertà al negoziante di stabilirne il costo (che comunque deve esserci).

Michele Oprandi

Milano, 4/01/2018